

## NORMATIVA SCOLASTICA

### DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

*Conoscere non è un processo meccanico,  
implica la scoperta di qualcosa che entra  
nell'orizzonte di senso della persona.  
che vede , si accorge, prova, verifica per capire.*

(Indicazioni nazionali per i Licei, 2010)

Le prime disposizioni normative in materia di DSA risalgono a più di dieci anni fa. La **Circolare Ministeriale del 5 ottobre 2004<sup>1</sup>** delinea le caratteristiche del disturbo e individua in un elenco gli strumenti compensativi e dispensativi. Viene data un'eccessiva importanza agli strumenti, quasi una delega.

Col **DPR 122/2009<sup>2</sup> sulla valutazione** degli alunni arriva il cambiamento, il passaggio ideologico. Si suggerisce infatti di lavorare sull'aspetto metodologico-didattico. La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli studenti con disturbo specifico di apprendimento devono tener conto delle caratteristiche specifiche di tali alunni. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. All'art. 10 infatti si stabilisce che *"Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente verificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili dalla legislazione vigente, gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei."*

---

<sup>1</sup> Circ. Min. prot. 4099/A/4 del 5 ottobre 2004

<sup>2</sup> DPR 122 del 22 giugno 2009 Valutazione degli alunni

Con la **Legge 170/2010** viene introdotto in ambito scolastico uno strumento normativo primario che finalmente riconosce e tutela giuridicamente gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA).

La normativa prevede per i soggetti con DSA una didattica individualizzata e personalizzata e la possibilità di poter usufruire di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi e specifiche modalità di verifica/valutazione. È di competenza dei singoli docenti individuare le modalità per garantire il diritto all'istruzione e il pieno successo formativo anche per alunni con DSA.

Il **DM n. 5669/2011**<sup>3</sup> definisce le disposizioni attuative della Legge 170/2010 e in allegato fornisce le **Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento**<sup>4</sup>. Le Linee guida descrivono il disturbo e indicano le prestazioni richieste alle scuole per garantire anche agli studenti con DSA il diritto allo studio. In particolare definiscono compiti e ruoli dei diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione: uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche, dirigenti, docenti, alunni e studenti, famiglie e atenei.

Importante anche l'**Ordinanza Ministeriale** che ogni anno fornisce istruzioni e modalità organizzative per gli Esami di Stato con indicazioni ben precise per gli studenti con DSA. La normativa scolastica chiarisce diritti e doveri di docenti, dirigenti scolastici, referenti, studenti e famiglie.

Come referente DSA ritengo che la conoscenza puntuale del quadro normativo sia essenziale per offrire un sostegno anche giuridico alle scelte di carattere didattico ed educativo.

La referente DSA

Prof.ssa Simonetta Fortuna

---

<sup>3</sup> Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011

<sup>4</sup> *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* allegato al D. M. n. 5669/2011